

*Regione Siciliana*  
*Il Vice Presidente*  
*Assessore per l'Economia*

Palermo, 24 febbraio 2021

Al Presidente della Commissione  
"Bilancio e Programmazione"  
dell'ARS  
On.le Riccardo Savona

*Illustre Presidente, Corrisino Riccardo,*

trasmetto, affinché ne abbia opportuna e dovuta conoscenza ed in vista della seduta di oggi della Commissione Bilancio da Lei autorevolmente presieduta, la relazione a firma del Ragioniere Generale sul Documento n. 6/2021 dell'Ufficio Studi di codesta Assemblea Regionale relativa ai documenti finanziari del Bilancio di Previsione e Legge di Stabilità 2021-2023.

L'occasione mi è gradita per porgere i più distinti saluti.

*Un caro saluto.*

*Gaetano Armas*

## Relazione su Documento n. 6 – 2021 Bilancio di previsione 2021 – 2023

Avuto riguardo a quanto delineato nel documento citato in epigrafe elaborato dal Servizio studi dell'ARS si precisa quanto segue.

Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. indica la disciplina della redazione del bilancio di previsione, della determinazione del risultato di amministrazione presunto e dell'iscrizione dell'eventuale avanzo presunto, fissando rigorosamente limiti e tutele dell'applicazione e dell'utilizzo dell'avanzo, soprattutto prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Più in particolare, l'art. 42 ed il punto 9.2 dell'all. 4/2 al decreto disciplinano, con notevole dettaglio, i termini, i limiti e i presupposti per iscrivere nel bilancio di previsione spese di risorse vincolate finanziate con l'avanzo di amministrazione vincolato.

In questo contesto, il comma 887 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, con la lett. a), recentemente ha introdotto il comma 3 bis all'art. 50 del D.Lgs. n. 118/2011:

*«3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza».*

Delineato tale quadro normativo di seguito si forniscono i chiarimenti richiesti circa la determinazione dei saldi esposti nel bilancio di previsione e sulle iniziative assunte per aderire alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di verifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

### **1. Approvazione del bilancio di previsione in relazione al rendiconto dell'esercizio precedente**

Il bilancio pluriennale di previsione si redige prima del rendiconto generale dell'esercizio che precede il periodo pluriennale di riferimento del bilancio di previsione stesso ed normalmente anche prima della conclusione dell'esercizio precedente stesso, cui il rendiconto si riferisce: in concreto il bilancio di previsione 2021-2023 deve essere predisposto ed approvato di norma entro il 31/12/2020 e comunque prima dell'approvazione del rendiconto 2020.

Il bilancio di previsione (2021-2023) si predispone sulla base della mera stima del risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente (31/12/2020), effettuata alla data di redazione del bilancio di previsione.

Tale stima viene effettuata secondo un processo ed una metodologia esattamente codificati dalla legge, utilizzando esclusivamente il prospetto fornito dal decreto legislativo e sulla scorta delle risultanze contabili dei fatti gestionali accaduti e noti alla data di redazione del bilancio di previsione.

Il menzionato decreto prevede ancora che, dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (2020), viene approvato con legge l'assestamento tecnico del bilancio di previsione (2021-2023); tale legge apporta variazioni al bilancio di previsione (2021-2023), sostituendo il risultato di amministrazione e le poste ad esso collegate già iscritte presuntivamente nel bilancio di previsione (2021-2023) con il risultato di amministrazione e le poste ad esso collegate accertati con il rendiconto dell'esercizio precedente appena approvato (2020).

## **2. Portata del comma 887 dell'art. 1 della L. n. 178/2020**

Preliminarmente ed in linea generale, si ritiene che tali disposizioni, intervenendo a proposito del contesto emergenziale conseguente alla crisi causata dalla pandemia da COVID 2019, introducano norme che chiariscono alcune fasi del processo sopra descritto, nelle ipotesi di ritardi accumulati negli adempimenti in questione, nello spirito di consentire che alcuni passaggi necessari del processo sopra descritto avvengano con meno vincoli rispetto alla preesistente disciplina ordinaria, nell'ottica quindi di snellire il ciclo del bilancio.

Il comma 3 bis aggiunto all'art. 50 del D.Lgs. n. 118/2011 *permette* di procedere con l'assestamento tecnico del bilancio dell'esercizio in corso (2021) anche prima che il rendiconto dell'esercizio precedente (2020) sia approvato con legge: è sufficiente che il rendiconto (2020) sia stato approvato dalla Giunta regionale per la parifica da parte della Corte dei conti.

Più in particolare, dalla chiara lettera della legge risulta che tali disposizioni riguardano i tempi di approvazione della legge di assestamento e non si evince, né pare si possa ricavare in via interpretativa, alcun divieto ad approvare il bilancio di previsione (2021-2023), anche in assenza di rendiconti precedenti. Tali disposizioni, quindi, si ritiene che non possano influire sul processo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, impedendone l'avvio dell'iter legislativo.

Conseguentemente né la mancanza del rendiconto 2020, né quella del rendiconto 2019 si reputano ostative del processo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. Nei successivi punti si declinano alcune specifiche volte a chiarire sul piano tecnico le correlazioni tra i documenti contabili in esame.

## **3. Precisazioni sulle diverse quote del risultato di amministrazione al 31/12/2020: quote libere**

Il nuovo rendiconto 2019, la cui istruttoria è in corso di completamento, non conterrà modifiche significative delle quote regionali utilizzabili (o libere) del risultato di amministrazione al 31/12/2019; quindi, anche nella stima del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020, le quote regionali utilizzabili rimangono negative e sostanzialmente invariate; esse restano non applicabili al bilancio di previsione 2021-2023 per finanziare spese – proprio in quanto negative - e, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto 2020 non possono essere applicate al bilancio di previsione 2021-2023 in virtù del comma 3 bis dell'art. 50 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., sopra riportato:

*“ ... In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza. ”*

#### **4. Precisazioni sulle diverse quote del risultato di amministrazione al 31/12/2020: quote vincolate**

Il nuovo rendiconto 2019 presenterà modifiche più significative nelle quote extraregionali vincolate dell'avanzo al 31/12/2019; ne deriveranno simili modifiche anche nell'avanzo vincolato al 31/12/2020.

Sotto tale profilo si evidenzia che in conseguenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, secondo la disciplina fissata dal D.Lgs. n. 118/2011.

Tale adempimento che legittima le eventuali variazioni di bilancio pertanto, in attesa dell'approvazione del consuntivo 2019, applicando al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, è stato posto in essere per effetto dell'approvazione da parte della Giunta con deliberazione n. 79 del 5 febbraio 2021 del prospetto aggiornato del Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020.

Nelle more dell'approvazione da parte Giunta del rendiconto 2020 e, quindi, del conseguente assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, si potrà dare luogo alla modifica della delibera della Giunta che accerta provvisoriamente l'avanzo presunto al 31/12/2020 ai fini della sua possibile applicazione al bilancio di previsione 2021-2023.

Si sottolinea inoltre che il Risultato presunto evidenzia la quota di Totale parte disponibile, che nel caso della Regione Siciliana essendo negativa, consente, con il confronto dell'analogo risultato dell'anno precedente, di determinare il recupero del Disavanzo avvenuto nell'esercizio cui si riferisce.

Al riguardo c'è da evidenziare che, è stato iscritto nel 2021 nel capitolo 000001 "Disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione" uno stanziamento di 100 milioni di euro per far fronte alle eventuali necessarie coperture di disavanzo che dovesse derivare dal Disavanzo non recuperato (anche se gli attuali elementi cognitivi facciano ritenere che la quota prescritta di disavanzo per l'esercizio 2020 risulti recuperata), oltre all'ulteriore stanziamento del medesimo capitolo per l'anno 2022 che potrebbe essere utilizzato nel caso in cui dalla gestione corrente dovesse evidenziarsi un ulteriore disavanzo.

Tali accantonamenti prudenziali potranno quindi essere utilizzati, ove necessario, in occasione dell'assestamento tecnico che verrà operato nell'esercizio 2021 sulla base delle risultanze finali del giudizio di parifica sul rendiconto 2019.

Va altresì considerato che seppure gli accertamenti oggetto delle irregolarità contabili riscontrate dalla Corte dei Conti ammontino a circa 319 milioni di euro, tali rilievi non comportano la cancellazione integrale delle suddette partite contabili, ma il loro adeguamento ai principi fissati dal citato D.Lgs. n. 118/2011 per la gestione degli accertamenti e dei residui attivi derivanti da fondi extraregionali soggetti a rendicontazione, la cui quantificazione va correlata agli impegni di spesa programmati nel corso del medesimo esercizio.

Trattandosi di risorse vincolate relative a fondi extraregionali l'effetto sul Risultato di Amministrazione – Totale parte disponibile, è di regola neutro.

Tuttavia le irregolarità sopradette determineranno con la prossima deliberazione della Giunta di governo di modifica del Riaccertamento ordinario, la cancellazione degli importi accertati in eccedenza rispetto agli impegni di spesa assunti nel medesimo anno, in ossequio alle osservazioni della Corte dei Conti, ferma restando la loro eventuale riprogrammazione negli esercizi successivi.

L'effetto di tali cancellazioni potrebbe determinare a seguito delle ulteriori verifiche ancora in corso da parte del competente Dipartimento regionale della Formazione professionale un impatto negativo, che dovrà essere preventivamente compensato con fondi extraregionali non ancora utilizzati e, solo in una fase successiva, potrebbe eventualmente avere effetto in via residuale sul Risultato di Amministrazione.

Va ancora precisato, ad ulteriore tutela degli equilibri di bilancio, che nella determinazione del Risultato di Amministrazione (Allegato 8 del Bilancio di Previsione 2021/2023) è stata prevista una prudenziale voce di Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 in relazione agli effetti del Riaccertamento ordinario ancora non contabilizzato presenta una copertura ampiamente superiore agli eventuali effetti negativi che si potranno determinare con il Riaccertamento ordinario e che consente quindi un eventuale riassorbimento di saldi negativi non originariamente programmati.

In ogni caso le refluenze delle modifiche apportate, rispetto alla stima effettuata alla data presentazione del bilancio di previsione 2021/2023, verranno valutate al momento dell'assestamento tecnico ed in tale sede verrà apportata ogni eventuale necessaria variazione al bilancio di previsione.

Infine, relativamente alle osservazioni formulate sull'art. 1 del ddl di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, si rappresenta che la norma in esame si limita a consentire l'utilizzo di risorse per garantire gli stanziamenti necessari sul predetto bilancio a valere di stanziamenti precedentemente non utilizzati relativamente all'annualità 2022 del bilancio di previsione 2020/2022 e che non risultavano correttamente appostati in seno al precedente documento contabile.

Il Ragioniere Generale

Ignazio Tozzo

